



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

IL PRESIDENTE

- Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176;
- Visto l'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021 n. 126, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine di cui al comma 1, primo periodo, del predetto art. 27;
- Visto l'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021, che ha ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine stabilito nel menzionato art. 27, comma 1, primo periodo, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario;
- Ritenuto che, sebbene non sia stato espressamente disposto, detta ultima proroga, così come statuito dalla maggioranza delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado, deve ritenersi applicabile anche al secondo comma del detto art. 27, che prevede soltanto modalità alternative di trattazione delle cause rispetto alla discussione con collegamento da remoto;
- Ritenuto, pertanto, che va disposta la conferma e perciò la proroga fino al 31 marzo 2022 di tutte le disposizioni dettate con i decreti già emessi *in subiecta materia*, finalizzati al contrasto della pandemia “Covid-19”;
- Tuttavia, tenuto particolarmente conto del fatto che, pur essendo questo Ufficio fornito di supporti informatici astrattamente idonei alla celebrazione di udienze “da remoto”, sussiste tuttavia, almeno allo stato, la necessità di un potenziamento della linea dati, in assenza del quale non appare possibile offrire un collegamento sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti e degli uffici pubblici interessati stante la necessità di un potenziamento delle difficile, almeno allo stato, procedere alla celebrazione di udienze “da remoto”,

P . Q . M .

Fino alla data del 31 marzo 2022:

- 1- Resta fermo il divieto di accesso del pubblico agli uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, salvi i casi di assoluta urgenza e indifferibilità, e previa esibizione di *green-pass* o di tampone;
- 2- La trattazione delle udienze pubbliche avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le istanze e le conclusioni, entro il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza, nonché di brevi repliche, entro il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza;
- 3- Le udienze in camera di consiglio per la trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati saranno trattate con le stesse modalità stabilite al superiore punto 2;
- 4 - Nel caso di udienze camerali fissate per la decisione del merito, sarà concesso alle parti solo il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di brevi repliche;
- 6 - Sussiste, in ogni caso, il diritto di chi ha richiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, di chiedere che detta trattazione venga rinviata all'esito della pandemia, fermo restando che il relativo permesso potrà essere concesso soltanto ove non siano configurabili esigenze ostative all'organizzazione di questo Ufficio ed al corretto svolgimento dell'attività lavorativa.

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e di Marsala, ai Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani e Marsala, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Trapani, alla Direzione della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani, alla Riscossione Sicilia S.p.a. e all'ANCI, che ne darà comunicazione ai Comuni della Provincia di Trapani.

Trapani, 25 gennaio 2022.

Il Presidente
(Carmelo Lombardo)

